

Tribunale di Perugia

Prot. 56.28 17

Perugia 21.9.2017

Oggetto:

- correzione di errore materiale contenuto nella proposta tabellare triennio 2017-2019;
- integrazione/modifica del <u>paragrafo 4.3. lett. B)</u> (relativo all'attività dei g.o.p.) nonché del <u>paragrafo 6.4. lett. B)</u> con riferimento alle udienze monocratiche dei magistrati del settore lavoro e previdenza, nella proposta tabellare triennio 2017-2019.

IL MAGISTRATO DELEGATO

Richiamato il provv.to 130\17 di delega delle funzioni giurisdizionali di competenza presidenziale per tutto il settore civile;

richiamato, altesì, il verbale della riunione tenutasi il 13.9.2017, indetta dal Presidente f.f. con tutti i magistrati del settore civile, ivi compresi i tre giudici del lavoro, per discutere in ordine alle variazioni tabellari urgenti da effettuare, quanto al settore lavoro, in conseguenza dell'entrata in vigore del Dec. legv. 116\17 e, quanto al settore civile, a seguito della vacanza del posto della III^ Sez. della dott.ssa Altrui nonchè per la trattazione delle udienze presidenziali in materia di atp separazioni e divorzi, già fissate fino a fine anno;

rilevato che il sottoscritto magistrato è stato delegato dal Presidente f.f "a predisporre, con l'ausilio del magistrato collaboratore e della dr.ssa Giglio che ha dato la sua disponibilità" i provvedimenti di variazione tabellare urgenti, e i connessi provvedimenti organizzativi, necessari ad attuare le decisioni assunte alla predetta riunione;

vista la richiesta formulata dal giudice coordinatore del settore Lavoro del 18.9.2017;

premesso che, nella proposta tabellare 2017-2019 Ufficio Lavoro, trasmessa alla S.V. in data 26 giugno 2017, per errore materiale, è stato inserito inciso che implica attribuzione di *corsia preferenziale* per la trattazione (il primo ed il terzo venerdì del mese) anche per i procedimenti di impugnativa licenziamenti nei rapporti sorti dopo il 7 marzo 2015 ex d.lgs.vo 23/2015 (c.d. Jobs Act), dalla





recente disciplina assoggettati al rito ordinario con possibilità di ampliamento del *thema decidendum* (e contestuale facoltà di proposizione congiunta di domande diverse).

considerato che tale inciso risulta erroneo, essendo dalla legge riservata detta corsia preferenziale alla sola trattazione dei procedimenti ex art. 1 commi 41 ss. I. 92/2012, per cui la **paragrafo 6.4 lett. b) p. 42** - paragrafo che inizia con "in applicazione dell'art. 1 comma 65 l. 92/2012 ...")- dedicato alle udienze del settore lavoro e previdenza, la locuzione, "ed ai procedimenti aventi identico oggetto – da trattarsi con rito ordinario (artt. 409 ss. c.p.c.) con riferimento ai rapporti di lavoro costituiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs.vo 23/2015 (c.d. Jobs Act)" deve essere sostituita dalla seguente: "In applicazione dell'art. 1, comma 65, della legge 92/2012, ai procedimenti in materia di impugnativa di licenziamento, è dedicata – solo tendenzialmente in via esclusiva - la giornata del Venerdì (per due Venerdì al mese), compatibilmente con le esigenze poste dallo smaltimento dell'arretrato secondo il programma approvato ai sensi dell'art. 37 del d.l. 98/11".

Rilevato, altresì, che per effetto dell'entrata in vigore della disciplina attuativa della recente riforma organica della magistratura onoraria è necessario procedere alla integrazione - modifica della già trasmessa proposta di variazione tabellare triennio 2017/19 onde, al paragrafo 4.3. III Sezione, materie assegnate. lett. B), circoscrivere l'apporto dei g.o.p. assegnati alla Sezione, in conformità ai divieti contenuti nell'art. 11 comma 6 lett. a) n. 3 – ostativo all'assegnazione diretta ai g.o.p. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria – ed alle facoltà di delega consentite dall'art. 10 commi 10 – 12 d.lgs.vo cit. (nei procedimenti di assistenza obbligatoria ex art. 445 bis c.p.c.);

che nella proposta tabellare in corso di valutazione risulta **erronea indicazione dei giorni della settimana destinati ad udienza monocratica** da parte dei magistrati togati addetti al settore lavoro e previdenza (<u>paragrafo 6.4. lett. B</u>) e che, anche alla luce della nuova disciplina di riforma organica della magistratura onoraria va confermata, in caso di impedimento transitorio del magistrato professionale, **facoltà di sostituzione** da parte del g.o.p. (<u>paragrafo 7.5</u>).

p.q.m.



dispone procedersi alla seguenti variazioni del progetto tabellare per il triennio 2017/2019:

paragrafo 6.4 lett. b) p. 42 la locuzione, "ed ai procedimenti aventi identico oggetto – da trattarsi con rito ordinario (artt. 409 ss. c.p.c.) con riferimento ai rapporti di lavoro costituiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs.vo 23/2015 (c.d. Jobs Act)" deve essere sostituita dalla seguente: "In applicazione dell'art. 1, comma 65, della legge 92/2012, ai procedimenti in materia di impugnativa di licenziamento, è dedicata – solo tendenzialmente in via esclusiva - la giornata del Venerdì (per due Venerdì al mese), compatibilmente con le esigenze poste dallo smaltimento dell'arretrato secondo il programma approvato ai sensi dell'art. 37 del d.l. 98/11".

Per miglior individuazione della locuzione in questione vedasi il *progetto tabellare* 2017/19 nel due punti di seguito indicati:

- p. 71 di 145 pratica PRJ0000001417 del 23 giugno 2017 su cosmapp.it;
- p. 35 di 114 della stessa pratica aggiornata con osservazioni in data
 21 agosto 2017);

paragrafo 4.3 III Sezione. Materie Assegnate. lett. B) Settore lavoro e previdenza

(v. pp. 51 – 53 di 145 nel file cosmapp pratica PRJ00000001417 del 23.6.2016, terzo periodo: da "i giudici togati sono affiancati dai giudici onorari... a 203 c.p.c." nonché p. 31 – 33 di 114 nel file cosmapp pratica PRJ00000001417 con osservazioni aggiornata il 21.8.2017).

Avuto riguardo al complessivo carico dei ruoli (costituiti da cause di sempre crescente complessità per effetto delle recenti modifiche normative), al flusso costante di procedimenti per impugnativa di licenziamento ex art. 1 commi 47 ss 1. 92/2012 e per i rapporti sorti dopo il 7 marzo 2015 ex d.lgs.vo 23/2015 e cautelari - nell'ottica di razionale distribuzione delle risorse ed obiettivo di assicurare adeguata e sollecita risposta di giustizia rispetto al consistente numero di affari da trattare e agli interessi ad essi connessi - al settore rimangono collettivamente coassegnati i G.o.p. Dott.ri Paolo Sconocchia (in via esclusiva) e Franco Colonna (in via prevalente, essendo questi assegnatario



anche dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione presso il Tribunale civile), secondo le previsioni della circolare del CSM del 25.1.2017 (i cui criteri operativi sono stati oggetto di conferma consiliare ancora in data 19 luglio 2017).

L'assegnazione dei citati g.o.p. alla Sezione Lavoro di questo Tribunale è allo stato ancora consentita *sia* in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 2° d. Igs.vo 116/2017 (norma transitoria che consente ai g.o.p. in servizio alla data del 16 agosto 2017 trattazione e definizione di tutte le cause già assegnate fino alla data del 30 giugno 2017) *sia* al fine di rendere operativo il contenuto precettivo dell'art. 10 commi 11-12 d. Igs.vo cit. (disposizioni che consentono al magistrato titolare dei procedimenti contemplati dall'art. 10 comma, previo esercizio di adeguati poteri di verifica e controllo dell'operato del magistrato onorario, attribuzione a quest'ultimo del potere di trattazione e definizione del procedimento stesso).

Per quanto sopra ai g.o.p. in servizio presso la Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale sarà dunque affidata:

- la trattazione e definizione di *tutte le cause già assegnate* fino alla data del 30 giugno 2017 (art. 30 comma 2° d.lgs.vo 116/2017);
- la trattazione e definizione dei *procedimenti di assistenza obbligatoria ex art. 445 bis c.p.c. iscritti dopo la data del 30 giugno 2017*, in attesa delle determinazioni del CSM necessarie all'attuazione dell'art. 10 comma 12 lett. b) d. lgs.vo 116/2017 e nel rispetto dei divieti di cui all'art. 11 comma 6 lett. a) n.3) d. lgs.vo cit., con onere del magistrato titolare (in conformità alla *ratio* della disciplina citata) di provvedere alle attività di vigilanza e controllo necessarie a garantire ragionevole durata e compiuta definizione del procedimento stesso.

I tre Giudici togati garantiranno linee di indirizzo comuni e il coordinamento del lavoro dei Got anche attraverso il ricorso a periodiche camere di consiglio convocate dal Magistrato Coordinatore anche ai sensi degli artt. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario e 35 della circolare CSM sulla formazione delle tabelle.

In attuazione dei divieti contenuti nell'art. 11 comma 6) lett. c) d.lgs.vo 116/2017 – circoscritta l'attività dei g.o.p. in servizio presso la Sezione Lavoro





alla trattazione e definizione delle cause già assegnate fino alla data del 30 giugno 2017 e dei soli procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. previo provvedimento del singolo magistrato titolare – vengono riassegnate ai magistrati togati tutte le cause già di competenza tabellare dei g.o.p. ed ai medesimi attribuite dalla data del 1 luglio 2017 in poi.

Nella previsione dell'esaurimento delle cause in questione e del progressivo decremento delle attività giurisdizionali e di supporto di entrambi i got affidati alla Sezione Lavoro (in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 30 comma 2° d.lgs.vo 116/2017 e dell'art. 10 commi 10 – 12 d.lgs.vo cit.), previa verifica ricognitiva delle condizioni operative della Sezione stessa e delle disponibilità dei singoli magistrati onorari, potranno essere disposte forme di coassegnazione che consentano ulteriore (e diversa) collaborazione dei predetti g.o.p. presso altre sezioni dell'intestato Tribunale.

Ai Giudici onorari, ancora in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 10 commi 10 - 11 d.lgs.vo cit., potrà essere devoluto, previo provvedimento del singolo magistrato titolare, l'espletamento delle prove delegate da altro Tribunale ai sensi dell'art. 203 c.p.c. ai Giudici del Lavoro di questo Tribunale.

paragrafo 6.4 III Sezione lett. B) udienze monocratiche settore lavoro e previdenza

(v. pp. 73 di 145 nel file cosmapp pratica PRJ0000001417 in corso di valutazione al Consiglio Giudiziario nonché p. 35 – 36 di 114 nel file cosmapp pratica PRJ00000001417 con osservazioni aggiornata il 21.8.2017):

1) Giudici togati:

dr.ssa Antonella Colaiacovo: mercoledì e venerdì;

dr. Marco Medoro: martedì e venerdì;

dr. Giampaolo Cervelli: mercoledì e venerdì.

2) Giudici onorari:

dr. Paolo Sconocchia: Iunedì

dr Franco Colonna: giovedì

paragrafo 7. 5 Sostituzioni e supplenze magitrati lavoro (v. pp. 75 di 145 nel file cosmapp pratica PRJ00000001417 in corso di valutazione al Consiglio





Giudiziario e p. 30 di 114 stessa pratica aggiornata con osservazioni in data 21 agosto 2017):

In caso di *impedimento sopravvenuto e transitorio a tenere l'udienza i Giudici togati possono essere sostituiti* dai Giudici onorari (facoltà compatibile con la disciplina contenuta nell'art. 13 d. lgs.vo 116/2017).

dichiara

il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

dispone

che la presente modifica tabellare urgente sia comunicata al Presidente della Corte di Appello di Perugia, quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ai tutti i magistrati togati ed onorari del settore civile nonché al Dirigente Amministrativo e ai responsabili delle cancellerie interessate, per quanto di competenza, nonché al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Perugia, 21.9.2017

Vº - Si conferma e rațifica.

Il Magistrato Delegato dott. Umber di Rana

Il Presidente ff del Tribunale dott. Gaetano Mautone